

1.2.2

LA DEMOCRAZIA PARITARIA O DEL DUE

DEFINIZIONE

Democrazia paritaria significa che donne e uomini condividono lo spazio pubblico e quello privato, la carriera e la cura familiare, la partecipazione alle istituzioni e al mercato del lavoro. Significa costruire una società basata su una reale eguaglianza, su una relazione paritaria, non gerarchica.

La democrazia paritaria è la ricostruzione delle istituzioni democratiche attraverso la condivisione del potere pubblico e delle responsabilità private, che presuppone una rivoluzione nella mentalità, nella cultura, nel modo in cui oggi il potere è distribuito, nelle forme in cui il lavoro è organizzato. Non è solo un tema di riequilibrio della rappresentanza, ma significa costruire un legame diverso tra i cittadini.

L'uguaglianza fra uomini e donne è un principio fondante di tutte le democrazie moderne e, in Europa, uno degli obiettivi principali che sia gli Stati membri che le istituzioni dell'Unione si sono impegnati a perseguire con specifiche azioni politiche e misure legislative. L'obiettivo della piena integrazione delle donne nei processi decisionali e nella rappresentanza politica e istituzionale è, infatti, funzionale alla reale attuazione del modello democratico, che fonda la sua legittimazione sulla piena e libera partecipazione di tutti i cittadini alla vita pubblica.

La "democrazia paritaria" si pone, allora, non più solo come una sfida di genere, ma come un imperativo democratico dell'intera società.

In Europa si sono succeduti negli ultimi anni diversi interventi politico-normativi volti a favorire un riequilibrio di genere nella vita pubblica e variamente orientati alla rimozione diretta o indiretta delle situazioni di pregiudizio o discriminazione fondate sulla diversità di sesso, genere o orientamento sessuale. Tali misure hanno interessato direttamente la legislazione elettorale e i partiti, ma anche settori come il lavoro, la vita familiare, l'assistenza socio-sanitaria che incidono sulla libertà delle donne e sulla concreta fruizione di condizioni di uguaglianza e pari opportunità¹.

La prospettiva della democrazia paritaria concretizza il dettato della Costituzione italiana degli artt. 3 e 51:

- è una questione di giustizia e di uguaglianza;
- è uno strumento di rinnovamento della classe dirigente;
- è garanzia di maggiore trasparenza e rispetto della legalità, in quanto le donne hanno minore propensione alla corruzione;
- è occasione per introdurre temi e "sguardi" nuovi nell'agenda politica;
- pone il tema della valorizzazione del merito e delle competenze.

LE RADICI STORICHE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ NELL'UE

L'uguaglianza tra le donne e gli uomini rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1 dicembre 2009, l'uguaglianza tra le donne e gli uomini è stata formalmente riconosciuta tra i valori fondanti dell'Unione europea (stabilita dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea) e la Carta dei diritti fondamentali (firmata a Nizza il 7 Dicembre 2000) nell'articolo 23 "Parità tra uomini e donne", guadagnando forza giuridica vincolante, è divenuta un autorevole documento di riferimento anche per il proseguimento della consolidata politica comunitaria di pari opportunità.

L'interesse verso il principio di uguaglianza tra le donne e gli uomini ha radici profonde nella Comunità/Unione europea (CEE/UE) e il desiderio di costruire una società basata sulla piena partecipazione dei generi alla vita economica, sociale, politica, culturale degli Stati Membri era insito nel progetto di edificazione di un'Europa unita. Anche se il Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed entrato in vigore l'anno seguente, aveva riconosciuto una nozione molto circoscritta di uguaglianza tra i sessi, sarà grazie a esso che la condizione femminile e le pari opportunità costituiranno temi di interesse sempre crescente nel processo di integrazione europea.

¹ Cfr. Anna Falcone (a cura di), *Verso una democrazia paritaria. Modelli e percorsi per la piena partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale*, Giuffrè, Milano, 2011.

STORIA

Nel corso della storia², i movimenti delle donne si sono sempre posti il problema della **cittadinanza femminile**, ma non sempre hanno affrontato la questione allo stesso modo.

Le grandi rivoluzioni “borghesi”, la rivoluzione americana del 1752 e la rivoluzione francese del 1789 - in base all'assunto di una **separazione tra pubblico** - di competenza maschile - **e privato** - riservato alle donne - avevano escluso le donne da ogni partecipazione alla vita pubblica e dal godimento dei diritti civili e politici, dei nuovi diritti dell'uomo e del cittadino, solennemente proclamati³. Tale separazione, come scrive Ginevra Conti Odorisio, *“ha significato per la metà femminile della società non solo la privazione dei diritti civili e politici, ma anche la perdita dell'autonomia necessaria per partecipare alla gestione della comunità e condividere le scelte relative ai contenuti e alle regole della vita comune”*⁴.

A partire dai primi movimenti suffragisti negli Stati Uniti e in Inghilterra fin dalla fine del secolo decimonono, così come in molti paesi europei e in Italia, i movimenti delle donne erano perciò partiti dalla rivendicazione per loro stesse dei diritti goduti dagli uomini, dalla richiesta di estendere i cosiddetti diritti universali anche alle donne. Tali movimenti negavano la differenza sessuale, considerata l'origine della esclusione e discriminazione delle donne e proclamavano l'eguaglianza degli esseri umani, uomini e donne; le lotte per il diritto di voto, per l'accesso agli studi superiori, alle professioni e alle carriere sono tipici e significativi.

Particolarmente interessante è stata anche l'azione svolta, durante gli ultimi anni, sia da parte del **Parlamento Europeo** che della **Lobby Europea delle donne** per far affermare con chiarezza nel Trattato di approvazione della Costituzione europea non solo il principio della non discriminazione, ma quello della piena parità di diritti e di trattamento anche nell'esercizio dei poteri decisionali⁵.

Tutte queste azioni e politiche si collocano nella prospettiva delle pari opportunità e delle relative azioni positive dirette a promuoverle. Tuttavia si è aperto un dibattito appassionato e non concluso, che contesta questo genere di approccio. Eliane Vogel Polsky, si ricorda, ha sostenuto la proposta della **democrazia paritaria, cioè di una composizione paritaria degli organi comunitari**, obbligatoria secondo le norme dello stesso Trattato⁶.

La proposta della democrazia paritaria ha avuto molta eco ed è stata fatta propria da numerosi movimenti femminili; in alcuni partiti le donne si sono adoperate per una composizione paritaria delle liste, anche se l'esperienza ci dice che, ove sia in vigore il sistema di una sola preferenza, i risultati non sono soddisfacenti.

Se si vuole assumere seriamente **il principio del diritto all'eguaglianza**, come **strumento per la costruzione di un nuovo patto sociale** e se si riconosce che è **centrale la questione della distinzione tra sfera pubblica e sfera privata**, occorre rendersi conto che non ci si può limitare al problema della rappresentanza di genere nelle istituzioni e nei centri di decisione, anche se è evidente che una **maggior presenza di donne nei luoghi del potere** può essere a sua volta la condizione per avviare il processo di costruzione di un nuovo patto sociale.

Ancora oggi le aree femministe sostengono che l'assunzione dei moduli tradizionali - maschili - come modelli neutri, onnicomprensivi e che pretendono all'universalità, sarebbe alla base dell'esclusione delle donne dai centri decisionali. Esse si chiedono, di conseguenza, se i faticosi tentativi (quote, norme di garanzia, azioni positive, ecc.) messi in opera per far entrare le donne nelle assemblee elettive e nei centri di decisione politica e istituzionale siano coerenti con lo scioglimento del nodo di fondo: come **promuovere una democrazia e un assetto istituzionali fondati sul riconoscimento dei due generi come un nuovo patto sociale**.

Come scrive Yota Kavaritou⁷, *“La storia dei diritti degli uomini e delle donne restano sempre differenti (nel senso inferiore del termine) diseguali, non equivalenti” [...] “fino a quando ci sarà una gerarchia fra i sessi, la democrazia sarà inesistente; e fino a quando ci sarà una distinzione tra pubblico e privato, non ci sarà eguaglianza fra uomini e donne; la questione della ridefinizione della cittadinanza si pone in questo contesto in modo imperativo.”*

² Cfr. Appunti estratti dalla Lezione di Marisa Rodano al Corso Formazione Docenti su Cittadinanza e Democrazia, organizzato da PRO.DO.C.S. nell'Anno Scolastico 2005.

³ Non a caso Olimpia de Gouges, che aveva rivendicato, durante la Rivoluzione francese, i diritti della donna e della cittadina, finì i suoi giorni sulla ghigliottina.

⁴ Cfr. Ginevra Conti Odorisio, “La rivoluzione femminile” in Enciclopedia Italiana, Appendice 2000, Roma, 2001.

⁵ Cfr. Vedi Marisa Rodano “Le donne nei processi politico-decisionali” in Europa/Europe, 3, 1997, anno VI.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Cfr. Yota Kavaritou, “La cittadinanza europea e le donne” in F. Bimbi e A. del Re (a cura di) “Genere e democrazia”, Rosenberg e Seller, Torino, 1997.

In questo contesto, in cui si pone la questione della cittadinanza, è giocoforza allargare lo sguardo all'organizzazione complessiva del sistema sociale.

Non sono solo limitazioni giuridiche che ostacolano l'ingresso delle donne ai più alti livelli di decisione, ma anche le loro condizioni sociali, gli stereotipi culturali e il fatto che mercato del lavoro, moduli di formazione, organizzazione dell'attività professionale restano costruiti secondo un modello maschile, sono cioè funzionali a uomini, liberi di impegnarsi nella vita pubblica e nell'attività economica sociale e culturale, perché hanno alle spalle donne che provvedono al lavoro di riproduzione, di cura e di sussistenza: al di là delle norme giuridiche, la società resta permeata dalla distinzione tra pubblico e privato.

Trattando il tema della cittadinanza - nei suoi aspetti istituzionali - va sottolineato che la democrazia del due implica una trasformazione molto più profonda e complessa del sistema sociale. Purtroppo, negli ultimi anni, ci si è trovati di fronte a una situazione di stallo, spesso di arretramento delle conquiste delle donne: il prevalere delle teorie circa la bontà del mercato nei confronti dell'intervento pubblico, l'espansione di un sistema di mercato selvaggio e senza regole e di una concorrenza spietata, che produce aggravamento degli squilibri tra nord e sud del mondo e delle contraddizioni sociali all'interno dei paesi sviluppati, i ricorrenti episodi di terrorismo e le imprese belliche hanno prodotto un ambiente poco favorevole al progresso dei diritti delle donne.

Vi si somma un **clima culturale mutato e sfavorevole alle donne**: sono gli stereotipi maschili - basta pensare alla propaganda bellica, all'esaltazione dell'eroismo e dell'esposizione al rischio o al diffondersi di una cultura individualistica, diretta all'affermazione e all'arricchimento personale - che riacquistano peso e prestigio. Proprio questo stato di cose rende poco praticabili ed efficaci le politiche tradizionali di pari opportunità: la trasformazione dei rapporti di lavoro, la diffusione di forme di occupazione cosiddetta flessibile e precaria, ad esempio, se penalizzano sia giovani che ragazze, colpiscono più gravemente le donne, perché vanificano le tutele e i diritti conquistati in anni di lotta in materia di maternità, di conservazione del posto di lavoro in caso di matrimonio, di parità di retribuzione e di copertura previdenziale. Si accresce la sfiducia nell'azione collettiva, nella politica, nelle istituzioni e la propensione (oltre che la possibilità) per le donne di impegnarsi nella sfera pubblica. Il problema di fondo di una profonda riforma del sistema sociale, l'obiettivo, certo complesso e difficile da perseguire, al limite utopico, della costruzione, sulla base della dualità dei generi, di un nuovo patto sociale come fondamento delle società democratiche può apparire perciò, oggi, come la nuova frontiera della battaglia delle donne e dei loro movimenti⁸.

DONNE E DEMOCRAZIA

È una questione destinata a cambiare sia le realtà delle donne sia le istituzioni e la politica.

La partecipazione ugualitaria di donne e uomini ai processi decisionali è un obiettivo prioritario a livello europeo e mondiale, necessario per rivitalizzare la democrazia e i suoi meccanismi. Un rinnovamento della politica e della società si realizza con il contributo congiunto e con una partecipazione equilibrata di donne e uomini. Questo contributo e questa partecipazione colmano il distacco tra cittadini e politica, rivitalizzano la democrazia e aumentano la fiducia dei cittadini e delle cittadine nelle istituzioni democratiche. La partecipazione ugualitaria delle donne a tutti i livelli delle strutture decisionali in campo economico, sociale e culturale, è necessaria per garantire che si tenga conto delle esigenze di entrambi i sessi nelle politiche, nei programmi e nelle azioni.

La cittadinanza femminile è oggi chiamata a incidere effettivamente nelle decisioni che orientano e governano la società, ad assumersi responsabilità nei luoghi del potere politico, a dare nuova legittimità e nuovo vigore alle istituzioni. Tocca a ogni paese rendere compiute le regole di una cittadinanza. È una sfida importante che non può escludere nessuno, ma che tutti devono assumersi. Certamente la strada da percorrere è lunga e tortuosa, ma di sicuro è l'unica percorribile per raggiungere, in ogni paese, un'autentica democrazia.

È fondamentale riflettere sul **meccanismo dell'istituto della rappresentanza** nella vita politica, che costituisce un cardine di ogni stato democratico. Questo meccanismo presuppone l'esistenza di un concorso di volontà di individui che, riconoscendosi come soggetti di diritto uguali e identici, danno vita a un **accordo per delegare** a uno o più rappresentanti l'esercizio di determinate **funzioni di poteri** a tutela dei propri interessi.

⁸ Cfr. Anna Maria Donnarumma, *Diritti di Cittadinanza. La conquista delle democrazie contemporanee in un mondo globalizzato, multietnico e multiculturale*, Fratelli Palombi, 2006.

L'istituto della rappresentanza obbliga a riflettere sul perché il soggetto femminile non vi trova, spesso, un riscontro effettivo per raggiungere livelli proporzionali adeguati al numero maggioritario della propria presenza nella vita sociale. La difficoltà è doppia: sia dal punto di vista dell'elettrice che ha interessi da far valere anche nella linea di una rappresentanza di genere, sia da quello della donna che voglia essere eletta. In entrambi i casi, la coincidenza della difesa di specifici interessi di una identità di genere dovrebbe convergere; spesso però, sono le stesse donne a non votare altre donne. Quelle che raggiungono posizioni di potere, forse, sono più preoccupate a rafforzare le posizioni raggiunte che aiutare altre donne ad esprimere le proprie esigenze.

Focus

NEL MONDO, specie in quei paesi dove le donne non hanno ancora raggiunto livelli adeguati di rappresentanza e/o non hanno condizioni di accesso a canali effettivi di consapevolezza e partecipazione, la situazione appare molto complessa e variegata.

Le donne sono viste come destinatarie passive dei servizi domestici, sebbene siano protagoniste dell'agricoltura, della pesca, della provvista di acqua pulita e di cibo.

IN AMERICA LATINA E NEI CARAIBI è presente una capacità innovativa e creativa da parte della società, che con le sue specificità culturali è sempre stata pronta a suggerire possibili percorsi di partecipazione ai processi democratici. Le organizzazioni popolari si sono caratterizzate gradualmente in movimenti di protesta e di rivendicazione. Al loro interno le donne hanno acquistato capacità e opportunità per esprimersi in modo qualificato.

IN ASIA si lavora molto per contribuire a promuovere una nuova consapevolezza delle donne soprattutto nelle realtà locali più svantaggiate e dipendenti economicamente. Si evidenzia l'importanza dei canali di apprendimento e per superare la passività che blocca i processi di autopromozione della donna.

IN AFRICA c'è una grande insistenza sul rafforzamento della struttura organizzativa dei movimenti e delle associazioni delle donne per raggiungere gli obiettivi previsti dalle varie piattaforme nazionali. Nonostante questi spiragli di luce, c'è ancora molto da fare per promuovere una nuova consapevolezza delle donne soprattutto nelle realtà locali più svantaggiate e dipendenti economicamente.

NEI PAESI OCCIDENTALI, in una fase di stanchezza e di corruzione della democrazia, di trasformazione dei sistemi politico-istituzionali ed elettorali, la novità che può essere apportata dalla partecipazione delle donne nella politica, può rappresentare una risorsa di straordinario valore. La loro presenza nelle istituzioni politiche è oggi ancora stranamente molto scarsa, non significativa del loro ruolo nella società e nei cambiamenti in atto. A cinquant'anni dal voto, le sfide non sono finite, c'è ancora una meta da raggiungere di estrema importanza: un'autentica cittadinanza. Essa può essere raggiunta se agiscono insieme gli elementi che determinano i processi politici e democratici: le regole, i soggetti, la cultura. Sul piano delle regole, è cresciuta la consapevolezza dello scarto tra diritto formale a essere elette e la situazione concreta che ne impedisce la realizzazione. Qui si pone il problema dell'uguaglianza di opportunità tra donne e uomini, di eventuali azioni positive per agevolare il conseguimento di un diritto che trova forti ostacoli alla sua affermazione, per ragioni culturali e di struttura del potere.

In questa fase, la democrazia deve essere rinnovata con una nuova qualità sociale e culturale, e le donne possono essere il segno e la forza di questo cambiamento. Cambierà così la stessa cultura politica, istituzionale, democratica di un paese. La vitalità e la varietà dei soggetti sociali sono essenziali per aprire nuovi spazi alla democrazia, mentre forti interessi tendono a chiuderli e a omologarli.

IN EUROPA, la democrazia è uno dei principi fondamentali affermati dall'Unione europea: in una società ogni cittadino ha il diritto di partecipare o influenzare il governo del suo paese⁹. Poiché le donne rappresentano una percentuale estremamente bassa del potere politico europeo, è sempre più necessario eliminare questo deficit democratico, migliorare le istituzioni governative e rimuovere gli ostacoli che ancora oggi le donne devono affrontare. Il diritto delle donne di raggiungere una vera cittadinanza richiede una partecipazione a tutti i livelli dei processi decisionali in politica e nella società. Ciò può essere realizzato solo tramite una vera uguaglianza democratica, cioè una rappresentanza proporzionata di uomini e donne a tutti i livelli dei processi decisionali che garantisce un governo migliore perché più grande sarà il completamento da entrambe le parti.

"Il livello di democrazia di una società è in funzione della misura in cui questa società garantisce la

⁹ Cfr. *op.cit.*, p.7-8, Yota Kavaritou.

più ampia partecipazione dei vari gruppi e categorie sociali della popolazione nei processi decisionali. Oggi le donne sono sotto-rappresentate a tutti i livelli della società: in politica, nell'economia, nella vita intellettuale e nei mass media. Più si sale la gerarchia sociale e meno donne sono presenti. Ogni misura presa che aumenti la presenza delle donne in politica rafforza le istituzioni democratiche e aiuta a ravvicinare il/la cittadino/a al potere politico" (Vasso Papandreou, Commissaria Europea).

IN ITALIA, dall'estensione del diritto di voto alle donne a oggi la percentuale non ha mai superato il 10%. La Corte Costituzionale con la sentenza n.422 del 1995 ha invalidato l'articolo 5 della legge n.81, rendendo così illegittime tutte le disposizioni di legge che prevedevano riserve di candidati in ragione del loro sesso. La motivazione della sentenza afferma che in materia di diritti fondamentali non vi è spazio per azioni positive a favore di gruppi svantaggiati, in quanto l'articolo 51 della Costituzione prevede l'uguaglianza per tutti i cittadini. Il percorso logico seguito dalla Corte per opporsi alla disposizione, si è basato sul fatto che, garantire a candidati di sesso femminile un terzo delle candidature, togliendo a un terzo di potenziali candidati di sesso maschile il diritto di presentarsi, significa discriminarli.

La Corte considera che, nel campo dei diritti fondamentali non vi sia confronto fra donne e uomini in quanto appartenenti a due gruppi distinti, perché tutti i candidati sono persone senza sesso e il problema della sotto-rappresentazione delle donne nelle assemblee elettive non esiste perché queste ultime, come del resto le liste elettorali, sono fatte di persone intese come soggetti giuridici. In tal modo la sentenza della Corte ha così ignorato l'evidenza di un Parlamento formato in maggioranza schiacciante da uomini e i suoi effetti non si sono fatti attendere¹⁰.

IL PRINCIPIO DELLA DEMOCRAZIA PARITARIA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

La Costituzione italiana del 1948 si pone da un lato l'obiettivo di garantire una effettiva eguaglianza tra i cittadini e dall'altro di favorire l'affermazione dei cittadini di sesso femminile in contesti tradizionalmente caratterizzati da una forte presenza e influenza maschile. Ne sono prova gli artt. 3, 37, comma 1, e 51, comma 1, Cost. Come è noto l'art. 3 della Costituzione italiana, nel garantire la pari dignità sociale e giuridica di tutti i cittadini, sancisce il divieto di discriminare in relazione al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali. In relazione alle attività lavorative svolte dalle donne, gli artt. 37, comma 1, e 51, comma 1, stabiliscono da un lato l'assoluta parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro (pari diritti e, a parità di lavoro, identica retribuzione) e dall'altro il diritto ad accedere agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza. Il costituente aveva chiara la situazione sociale in cui si trovava la donna nella prima metà del secolo scorso e, soprattutto, il ruolo che il regime fascista aveva a essa attribuito: i codici civile e penale, rispettivamente del 1930 e del 1942, riconoscevano una diversa posizione della donna rispetto all'uomo nella famiglia, punendo con la reclusione l'abbandono del tetto coniugale da parte della donna ma non dell'uomo, ovvero l'adulterio, e strutturando la potestà sui figli come potestà paterna e non di entrambi i genitori. Ugualmente le normative sul lavoro nelle imprese private, prevedevano stipendi differenti non solo in base alle ore di lavoro svolte o alle prestazioni eseguite, ma anche in relazione al sesso del lavoratore; ovvero le norme che proibivano alle donne di ricoprire la carica di avvocato o di magistrato¹¹.

In forza di queste disposizioni costituzionali, la Corte costituzionale dapprima e il Parlamento poi hanno modificato la legislazione, rendendo effettivo, gradualmente, il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e predisponendo, ad esempio, nuove norme in sostegno all'imprenditoria femminile (legge n. 215/1991)¹².

Nel solco della stessa logica, nel 1993, in occasione della riforma dei sistemi elettorali comunali, provinciali, furono introdotti alcuni obblighi per i partiti politici, prevedendo una riserva di quote per l'uno e per l'altro sesso nelle liste di candidati. Si disponeva, in particolare, il divieto di sovrarappresentare nelle singole liste, oltre i 2/3, uno dei due sessi, a pena della dichiarazione di inammissibilità della lista stessa. Lo strumento della «riserva di quote» (c.d. rosa, in quanto volte a favorire la partecipazione delle donne) è una delle modalità in cui si esplicano le azioni positive, ovvero azioni approvate dal legislatore al fine di determinare una apparente discriminazione per

¹⁰ Cfr. Viviana Ventura (a cura di), *Il diritto alla partecipazione politica*, in A.M. Donnarumma (a cura di), *I diritti Umani sono anche diritti delle donne*, PRO.DO.C.S., Roma, 2000.

¹¹ Cfr. Nicola Sbrano (a cura di), *Donne e diritti: dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocatessa italiana*, Il mulino, Bologna, 2004.

¹² In precedenza, la legge 10 aprile 1991, n. 125 recante «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro».

favorire il superamento di una reale discriminazione¹³.

La Corte costituzionale con la sent. n. 422/1995 dichiarò l'illegittimità di tale azioni: «posto che l'art. 3, comma 1, e soprattutto l'art. 51, comma 1, garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la "candidabilità"».

Infatti, la possibilità di essere presentato candidato da coloro ai quali (siano essi organi di partito o gruppi di elettori) le diverse leggi elettorali, amministrative, regionali o politiche attribuiscono la facoltà di presentare liste di candidati o candidature singole, a seconda dei diversi sistemi elettorali in vigore, non è che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto, per beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo sancito dal richiamato comma 1 dell'art. 51. Viene pertanto a porsi in contrasto con gli invocati parametri costituzionali la norma di legge che impone nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati». Per la Corte, in sostanza, «misure siffatte, costituzionalmente illegittime in quanto imposte per legge, possono invece essere valutate positivamente ove liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature». È questo un punto su cui molto si sofferma la Corte: «a risultati validi» precisa «si può quindi pervenire con un'intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere la necessità improcrastinabile di perseguire l'effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in particolare.

Determinante in tal senso può risultare il diretto impegno dell'elettorato femminile ed i suoi conseguenti comportamenti¹⁴. Per il giudice costituzionale l'uguaglianza sostanziale ex art. 3, comma 2, Cost., non legittima l'attribuzione diretta del risultato determinato dal meccanismo *result oriented* delle «quote» [molto critica la dottrina: De Siervo, 1995, 3271 ss.; D'Aloia 2003, 59 ss.; Poggi 2003, 133 ss.; Palici di Suni 2004, 61 ss.].

Interpretando, in tal senso, il dettato costituzionale, la Corte sembrava chiudere ogni possibilità di azioni positive in ambito politico. Il legislatore è dovuto, di conseguenza, intervenire con una revisione puntuale della Costituzione, approvando a larghissima maggioranza la legge cost. 30 maggio 2003, n. 1 volta a modificare l'art. 51 Cost. in modo da porre in capo al legislatore stesso l'obbligo a «promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» al fine

¹³ L'espressione «azione positiva» compare in ambito europeo all'inizio degli anni Ottanta quale strumento per combattere le forme di discriminazione nei confronti delle lavoratrici e favorire l'attuazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne. Nel 1984 attraverso un'apposita raccomandazione del consiglio dei Ministri della Comunità Europea, le «azioni positive» diventano lo strumento operativo della politica europea per promuovere la partecipazione delle donne a tutti i livelli e settori e dell'attività lavorativa. La raccomandazione viene recepita a livello nazionale nel 1991 dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 recante «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro» volta a tradurre concretamente il concetto di azione positiva riprendendo ed amplificando i principi e le finalità che altre leggi (legge n. 1204/1971 e n. 903/1977) avevano introdotto. Tali azioni agiscono come vere e proprie «discriminazioni positive» che, attraverso il «rafforzamento» della presenza delle donne, accelerano il processo di instaurazione di fatto dell'uguaglianza e combattono le forme di discriminazione dirette e indirette nei confronti delle lavoratrici. Gli ambiti di intervento delle azioni positive riguardano la formazione scolastica e professionale, l'accesso al lavoro, la progressione di carriera, l'inserimento femminile nelle attività e nei settori professionali in cui le donne sono sottorappresentate, l'equilibrio e una migliore ripartizione tra i due sessi delle responsabilità familiari e professionali. Vengono considerate azioni positive le misure specifiche che favoriscano l'occupazione delle donne e la promozione dell'imprenditorialità femminile; valorizzino il potenziale e il lavoro femminile, sia in termini quantitativi che qualitativi in ogni settore, mansione e grado, identifichino e successivamente correggano le disparità che colpiscono le donne nell'accesso e nella partecipazione al mercato del lavoro. Possono distinguersi, in relazione alla tipologia del loro intervento, tra azioni positive verticali, relative alla promozione dell'avanzamento femminile nelle gerarchie aziendali e nei ruoli di responsabilità, e azioni positive orizzontali finalizzate, invece alla creazione di occupazione mista ed equilibrata in tutti i settori. Le azioni positive miste riguardano, invece, entrambi gli ambiti. Tenendo conto degli effetti prodotti dalle azioni positive è possibile distinguere tra: - strategiche, mirate cioè a produrre un mutamento effettivo, immediato e percepibile nella realtà aziendale a favore di processi gestionali e organizzativi tradizionalmente limitanti per le donne; - simboliche finalizzate all'inserimento delle donne a livelli di responsabilità o a lavori storicamente loro preclusi. Pur permettendo a poche persone di ottenere un vantaggio effettivo rispetto a un ruolo prima esclusivo dell'altro sesso, sono rappresentative; - di sensibilizzazione che prevedono attività formative e di informazione volti a diffondere la politica di promozione della figura e del ruolo femminile nell'azienda e a combattere in maniera incisiva le discriminazioni indirette. In ultimo le azioni positive possono essere classificate in azioni di natura promozionale, cioè quelle azioni volte al superamento di posizioni di soluzioni alle discriminazioni femminili nel mondo del lavoro, particolarmente in riferimento alle retribuzioni e alla carriera. Fonte: www.kila.it. In ultimo non si può omettere un dato che resta allarmante: l'Italia è al penultimo posto, fra i 25 paesi dell'Unione Europea, per occupazione femminile con una percentuale del 42,7% nel 2003 di donne con un impiego, contro il 71,5% della Danimarca, il 60,4% di Cipro, il 59% dell'Estonia (fonte: Centro internazionale di studi sociali, 2005).

¹⁴ Del resto, aggiunge la Corte, «mentre la convenzione sui diritti politici delle donne, adottata a New York il 31 marzo 1953, e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione, adottata anch'essa a New York il 18 dicembre 1979, prevedono per le donne il diritto di votare e di essere elette in condizioni di parità con gli uomini, il Parlamento europeo, con la risoluzione n. 169/1988, ha invitato i partiti politici a stabilire quote di riserva per le candidature femminili; è significativo che l'appello sia stato indirizzato ai partiti politici e non ai governi e ai Parlamenti nazionali, riconoscendo così, in questo campo, l'impraticabilità della via di soluzioni legislative» (sent. n. 422/1995). In precedenza si osservava in dottrina [Brunelli 1994, 545 ss.] come il sistema delle «quote» possa rappresentare una alterazione (illogica) della rappresentanza politica. Diversamente, mi pare, Ainis [1992].

di garantire condizioni di eguaglianza e all'accesso alle cariche elettive. In precedenza la legge cost. n. 3/2001, modificando il comma 7 dell'art. 117 Cost., aveva attribuito anche alle leggi regionali (competenti nelle materie di cui al secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo) il compito di rimuovere ogni ostacolo alla piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica, promuovendo parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive (a dire il vero la formulazione del novellato art. 117 Cost. è meno puntuale; tale revisione, peraltro, potrebbe sviluppare differenze di trattamento nelle diverse Regioni)¹⁵.

BIBLIOGRAFIA

- Marilisa D'Amico, *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, Giappichelli, 2011.
- Debora Migliucci (a cura di), *Dalle quote alla democrazia paritaria fra teoria e pratica*, Unicopli, 2012.
- A. Falcone, *Verso una democrazia paritaria. Modelli e percorsi per la piena partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale*, Giuffrè, 2011.
- Federica Sarcina (a cura di), *Cultura di genere e politiche di pari opportunità. Il gender mainstreaming alla prova tra UE e Mediterraneo*, Il Mulino, 2015.
- Annamaria Simonazzi (a cura di), *Questioni di genere, questioni di politica: trasformazioni economiche e sociali in una prospettiva di genere*, Roma, Carocci, 2006.
- L. Mormile, *La democrazia del due: donne e rappresentanza politica: ricerca svolta nell'ambito dell'attività del progetto Now Reda - donne Sicilia*, Arcidonna, Palermo, 1999
- G.Fiume (a cura di), *Donne diritti democrazia*, Roma XL edizioni, 2007.
- M. D'Amico, A. Concaro, *Donne e istituzioni politiche: analisi critica e materiali di approfondimento*, Torino, Giappichelli, 2006.

¹⁵ Cfr. Pier Luigi Petrillo, *Democrazia paritaria, «quote rosa» e nuovi statuti regionali*, in M. Carli, G. Carpani, A. Siniscalchi (a cura di), *I nuovi statuti delle regioni ordinarie. Problemi e prospettive*, Il Mulino, 2006.